

ECONOMIA CIRCOLARE E PACCHETTO RIFIUTI

DIRETTIVA (UE) 2018/852



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

21/01/2019



DIRETTIVA (UE) 2018/852

Modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Finalità:

- Intende evitare o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, garantendo un maggior contributo alla tutela ambientale;
- Innalza gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE, affinché ci sia un effettivo passaggio da un'economia orizzontale ad un'**economia circolare**, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri ad adottare misure volte ad aumentare l'immissione sul mercato di **imballaggi riutilizzabili e dei sistemi di riutilizzo**;
- Le misure previste a tal fine potranno includere sistemi di restituzione con cauzione, fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi, incentivi economici, fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili in un anno.
- Il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/852 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020.



RECUPERO E RICICLAGGIO

Le modifiche all'articolo stabiliscono **nuovi obiettivi** di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio al 2025 e al 2030. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che sia riciclato: almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti entro il 2025; il 70% in peso di tutti i rifiuti entro il 2030. Sono fissati inoltre obiettivi diversificati per la plastica, il legno, i materiali ferrosi, l'alluminio, il vetro, la carta e il cartone:

- **Plastica** 50% entro il 2025 e 55% entro il 2030
- **Legno** 25% entro il 2025 e 30% entro il 2030
- **Metalli ferrosi** 70% entro il 2025 e 80% entro il 2030
- **Alluminio** 50% entro il 2025 e 60% entro il 2030
- **Vetro** 70% entro il 2025 e 75% entro il 2030
- **Carta e cartone** 75% entro il 2025 e 85% entro il 2030



NUOVE REGOLE PER CALCOLARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- La direttiva prevede che il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, al netto di una serie di operazioni (controllo, cernita e scarto), sono immessi nelle operazioni di riciclaggio. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati di norma è misurato all'**atto di immissione** degli stessi alle suddette operazioni. Tuttavia, in deroga a tale regola può essere misurato in uscita se sono rispettate alcune condizioni.
- Stabilisce un efficace **sistema di controllo** della qualità e della tracciabilità dei rifiuti da imballaggio (mediante, ad esempio, registri elettronici, specifiche tecniche per i requisiti di qualità o fissazione di tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti).



SISTEMI DI RESTITUZIONE, RACCOLTA E RECUPERO

Viene inserito l'obbligo per gli Stati membri di stabilire entro il 2024 **regimi di responsabilità estesa del produttore** per tutti gli imballaggi, conformemente all'**articolo 8 e 8 bis** della direttiva 2008/98/CE, al fine di promuovere il riciclaggio di elevata qualità dei rifiuti di imballaggio e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.

21/01/2019



SISTEMI DI INFORMAZIONE

- Sono introdotti **nuovi obblighi** per gli Stati membri, tra cui quello di trasmettere annualmente alla Commissione europea, oltre ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi, anche una **relazione di controllo della qualità** degli stessi e una relazione relativa all'istituzione del sistema di controllo della qualità.
- La Commissione europea esaminerà i dati comunicati e redigerà una relazione.



CRITERI DI DELEGA

- Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
- Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
- Prevedere una disciplina sanzionatoria;
- Definire la natura del contributo, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;



CRITERI DI DELEGA

- Estendere l'obbligo di raccolta per l'intero anno di riferimento, al di là dell'adempimento dell'obiettivo fissato;
- Prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
- Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e comunitario.



CONSORZI

